

ALLEGATO A

Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del d.lgs. 152/2006.

Premessa

Il Piano d'ispezione ambientale della Regione Liguria è predisposto, in conformità ai requisiti di cui all'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del d.lgs. 152/2006, sulla base dei presupposti metodologici descritti e illustrati nel presente documento ed è finalizzato a fornire la base necessaria alle autorità competenti ed all'ARPAL per la programmazione delle attività ispettive ordinarie e per lo svolgimento delle attività ispettive straordinarie presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) operanti sul territorio della Regione Liguria.

A tal fine, il Piano evidenzia gli elementi considerati per la determinazione delle frequenze delle ispezioni ambientali ordinarie presso ciascuna installazione, in relazione al rispettivo rischio ambientale.

Gli elementi considerati nel presente piano sono:

- a) analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie (effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale);
- f) le disposizioni – ove previsto - riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione;

Elementi del Piano

Analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti

L'analisi è finalizzata a mettere in relazione lo stato delle risorse ambientali con la collocazione delle installazioni, individuando i principali fattori di rischio ambientale che descrivono la vulnerabilità del territorio.

In particolare, l'analisi è stata concentrata sui seguenti aspetti ambientali ritenuti maggiormente rappresentativi e pertinenti:

- qualità dell'aria
- qualità delle acque
- vulnerabilità territoriale

I parametri ambientali che derivano dall'analisi degli aspetti ambientali significativi vengono a far parte, insieme a parametri specifici assegnati alle aziende, di un opportuno modello di calcolo (Modello SSPC) per la programmazione dei controlli.

Qualità dell'aria

La Regione Liguria, nell'ambito delle azioni finalizzate al risanamento della qualità dell'aria, ha provveduto alla classificazione del proprio territorio in zone e agglomerati.

La zonizzazione relativa al biossido di zolfo (SO₂), monossido di carbonio (CO), biossido di azoto (NO₂), benzene C₆H₆ e particolato solido fine (PM₁₀ e PM_{2,5}) individua 6 zone denominate:

- Agglomerato di Genova;
- Savonese - Bormida;
- Spezzino;
- Costa con alta pressione antropica;
- Entroterra con alta pressione antropica;
- Entroterra e costa con bassa pressione antropica;

La zonizzazione relativa all'Ozono (O₃) e Benzopirene (B(a)P) individua due zone:

Agglomerato di Genova ed il resto del territorio regionale;

La zonizzazione per i metalli (Pb, As, Cd, Ni) individua tre zone:

- Agglomerato di Genova;
- Savonese - Bormida - Spezzino;
- Costa ed Entroterra.

La zonizzazione adottata con D.G.R. n. 44 del 24 gennaio 2014, è stata riesaminata ed aggiornata, con D.G.R. n. 536 del 10 giugno 2016, sulla base delle valutazioni annuali della qualità dell'aria più recenti.

Se nel corso degli anni il miglioramento tecnologico e le politiche adottate hanno consentito il raggiungimento e il rispetto dei limiti e obiettivi previsti, soprattutto per gli inquinanti primari (CO, SO₂ e Benzene) e per alcuni inquinanti secondari (PM₁₀ e PM_{2,5}), non risultano tuttavia raggiunti i limiti e gli obiettivi previsti per alcuni inquinanti secondari (NO₂ e O₃).

In base all'area in cui è collocata l'installazione, il modello assegnerà un punteggio indicativo del livello di criticità della qualità dell'aria, basato sul numero di superamenti e dal numero di parametri oggetto di superamenti caratteristici dell'area.

Qualità delle acque

Il riferimento per la qualità acque è il Piano di Tutela delle Acque e i periodici aggiornamenti dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Il Piano contiene tra l'altro l'analisi delle pressioni sui singoli corpi idrici, il loro stato qualitativo, gli obiettivi ambientali e le misure per raggiungerli.

Lo stato dei corpi idrici superficiali è determinato ogni tre anni e si basa sui valori dello "stato ecologico" e dello "stato chimico", mentre per quelli sotterranei lo stato complessivo è stabilito sulla base dello "stato chimico" e dello "stato quantitativo". Suddette valutazioni sono effettuate sulla base dei criteri contenuti nella Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Ad ogni corpo idrico viene quindi attribuito, un giudizio complessivo del suo stato; che è esteso anche a tutto il sottobacino idrografico ad esso afferente.

Vulnerabilità territoriale

L'analisi della vulnerabilità territoriale ha considerato i seguenti elementi:

- la presenza di aree naturali protette – quali le zone a protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva Uccelli 79/409/CE, i siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CE – o di particolari vincoli ambientali legati alla presenza di riserve regionali e nazionali (RS), a parchi naturali (PAN), regionali e nazionali (PA) o a parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS);
- la densità di popolazione;

Ad ogni zona, in base alla presenza dei suddetti elementi, il modello assegnerà un punteggio indicativo del livello di criticità, che sarà poi attribuito ad ogni azienda che ricade nella zona.

Identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione

La zona geografica sulla quale operano le previsioni del Piano coincide con l'intera area del territorio ligure in cui sono localizzate le installazioni in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto delle ispezioni ambientali.

Registro delle installazioni coperte dal piano

Il piano d'ispezione identifica le aree del territorio ligure in cui sono localizzate le installazioni oggetto di ispezione, servendosi dell'elenco delle installazioni in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) operanti in Regione Liguria.

L'elenco aggiornato delle installazioni in possesso di AIA è pubblicato sul sito di ARPAL nella sezione IPPC ed è periodicamente aggiornato.

Procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie

Valutazione sistematica dei rischi ambientali

La programmazione delle ispezioni ambientali ordinarie, tenuto conto di quanto prevede l'articolo 29-decies, comma 11-ter, del d.lgs. 152/2006, deve determinare la frequenza di ripetizione delle ispezioni presso ciascuna installazione sulla base di una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni medesime. In base al dettato normativo, la valutazione considera almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS - regolamento europeo 1221/2009).

Per quanto riguarda gli impatti potenziali, la valutazione tiene conto del rischio intrinseco dell'attività svolta, considerata in relazione alla categoria IPPC dell'installazione e che tenga conto della compresenza di più attività IPPC, nonché del rischio dell'installazione in rapporto alla vulnerabilità e alla qualità ambientale del territorio che la circonda come riferita dalla presenza di aree protette o ad elevata densità antropica.

Gli impatti reali tengono invece conto del rischio determinato dall'installazione in relazione alla quantità effettiva di sostanze inquinanti o pericolose pertinenti rilasciate in atmosfera, in corpo idrico superficiale o in fognatura, nonché della rilevanza relativa delle suddette emissioni in rapporto all'effettivo stato di qualità dell'aria e delle acque superficiali nel comune di localizzazione.

Anche la produzione o l'utilizzo di rifiuti deve essere tenuta in dovuta considerazione per l'impatto reale diretto o indiretto sull'ambiente.

L'adozione di elementi di prevenzione da parte del gestore sono valutati positivamente attraverso l'applicazione di fattori premiali in relazione, tra l'altro, all'adesione a sistemi di gestione ambientale certificati o all'accertato mantenimento del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione. Allo stesso modo, fattori di penalizzazione sono applicati in caso di dimostrata o reiterata condotta negativa, come nel caso di non conformità rilevanti accertate nelle precedenti visite ispettive.

Ciascun aspetto della valutazione deve essere opportunamente valorizzato secondo criteri di riproducibilità e trasparenza e deve condurre ad una classificazione di ciascuno stabilimento secondo punteggi crescenti all'aumentare del livello di rischio derivante.

Tutti questi elementi sono ricompresi dal modello SSPC, che verrà utilizzato in sede di prima attuazione, per la determinazione delle frequenze di controllo.

Il Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli (SSPC)

Nel corso del 2013 Arpa Lombardia ha posto le basi per lo sviluppo di un metodo di supporto alla stesura del Programma dei Controlli nelle aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, nel quadro delle indicazioni contenute nella direttiva europea IED (Direttiva 2010/75/UE), allora in corso di recepimento. Tale metodo (identificato con l'acronimo SSPC – Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli) è stato sviluppato ispirandosi alle indicazioni emerse in ambito IMPEL nel contesto del programma Do the Right Things (IRAM).

Il modello SSPC è basato sull'identificazione di parametri specifici assegnati ad ogni azienda e raggruppati in insiemi logici: da un lato l'insieme dei parametri che esprimono il rischio aziendale intrinseco, suddiviso a sua volta in rischio potenziale e reale, e dall'altro l'insieme dei parametri che esprimono la vulnerabilità del territorio.

I dettagli del modello SSPC sono riportati nell'Allegato B.

Programmazione delle ispezioni ambientali ordinarie

La programmazione deve determinare la frequenza delle ispezioni sulla base della valutazione dei rischi ambientali, fermo restando che ai sensi dell'art. 29-decies comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006 il periodo tra due visite in loco non può superare un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati e sei

mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

In base al modello SSPC, ogni azienda è caratterizzata da un indice di rischio compreso tra i valori 1 (rischio basso) e 10 (rischio alto); la graduatoria delle aziende, così composta, costituisce la base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa.

A tal fine, entro il mese di ottobre di ogni anno, ARPAL predispone la proposta di programma e la presenta – informate le Autorità Competenti - nell'ambito del Piano Annuale delle Attività entro il successivo mese di novembre alla Giunta regionale secondo l'art. 27 della L.R. 20/2006.

Il programma è predisposto su base pluriennale e aggiornato ogni anno ed evidenzia per ogni anno solare l'elenco degli stabilimenti da sottoporre a verifica ordinato secondo la sequenza risultante dall'applicazione dei criteri suindicati.

Il programma pluriennale si articola di norma su un orizzonte temporale di tre anni e rappresenta, per il primo anno di attuazione, il programma annuale dei controlli.

In occasione della programmazione delle attività relativa ad ogni anno successivo, viene aggiornato il programma triennale, riveduto e riadattato in relazione ai nuovi elementi emersi che influenzano gli indici del modello SSPC e, conseguentemente, viene formulato il nuovo programma operativo annuale.

Il programma annuale è reso pubblico sul sito internet dell'ARPAL.

In via di prima applicazione, la programmazione del primo ciclo triennale di ispezioni è effettuata utilizzando i dati disponibili del triennio 2014-2016 e prevede che il periodo tra due visite in loco sia determinato secondo i seguenti valori di soglia:

- un anno per le installazioni il cui indice di rischio risulti pari o superiore a 6,5
- due anni per le installazioni il cui indice di rischio risulti pari o superiore a 5,0
- tre anni per le installazioni il cui indice di rischio risulti inferiore a 5,0.
- sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

Gli indici di rischio delle installazioni sono rivalutati annualmente tenendo conto dei risultati delle ispezioni effettuate e di eventuali modifiche del contesto normativo e ambientale intervenute.

In quanto alle nuove installazioni, tenuto conto del periodo di avvio e di messa in esercizio, nonché delle relative attività di verifica, la prima ispezione viene programmata nella prima annualità successiva all'anno di acquisizione dell'autorizzazione integrata ambientale.

Le modalità e frequenza dei controlli posti a carico del gestore sono definiti nell'autorizzazione integrata ambientale. Ove l'autorizzazione riporti la previsione della frequenza dei controlli di parte pubblica ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, le ispezioni sono in ogni caso effettuate secondo quanto stabilito dal programma a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo; per le attività di campionamento e misura di parte pubblica restano valide le frequenze riportate in autorizzazione.

Per quanto riguarda infine gli aspetti non disciplinati dal presente piano, ai fini della programmazione delle ispezioni ambientali si può fare riferimento alle generali indicazioni date dalla Raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli stati membri.

Coordinamento con le AIA statali

In base a quanto dispone l'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006, il programma regionale comprende gli impianti di competenza statale e prevede che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegua i relativi controlli, anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.

Ferme restando le autonome modalità di raccordo tra ISPRA e ARPAL in relazione agli aspetti operativi per l'organizzazione e la conduzione delle verifiche in sito, ISPRA comunica ogni anno ad ARPAL i contenuti e gli obiettivi delle ispezioni di propria competenza entro un termine utile ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del programma.

Al medesimo proposito, ove alle visite in loco non abbia partecipato ARPAL, ISPRA comunica a quest'ultima gli esiti ai fini dell'aggiornamento dell'indice di rischio.

Procedure per le ispezioni straordinarie

Ispezioni straordinarie sono disposte dall'autorità competente o direttamente intraprese da ARPAL, che ne informa l'autorità competente in caso di:

1. accadimento o segnalazioni documentate di incidenti o eventi di rilevanza ambientale;
2. necessità di verifica conseguente gli esiti delle attività di controllo a carico delle aziende (verifiche strumentali, autocontrolli, sistemi di monitoraggio alle emissioni, messa a regime di impianti, ...);
3. necessità di verifica dell'adozione, da parte del gestore, delle misure prescritte a seguito del controllo ordinario;
4. installazioni che determinano (ad esempio in relazione alla quantità di sostanze pericolose detenute e alla loro classificazione specifica o a particolari sensibilità territoriali e ambientali) un rischio ambientale reale o potenziale non esaustivamente contemplati dal modello SSPC;
5. installazioni su cui sono previsti controlli con frequenze disposte dalla normativa di settore;
6. richieste motivate di altri Enti o dell'Autorità Giudiziaria.

Disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione

L'articolo 29-sexies, comma 6-ter, del d.lgs. 152/2006, prevede la possibilità di coordinamento delle ispezioni ambientali con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative, richiamando la più generale

raccomandazione 2001/331/CE allo scambio di informazioni e al coordinamento delle visite in sito nel caso di verifiche eseguite da più di un'autorità ispettiva.

Ferma restando l'opportunità che siano autonomamente definiti protocolli di cooperazione tra ARPA e altri soggetti preposti al controllo ambientale, la programmazione dei controlli effettuati dall'ARPA relativi al complesso degli adempimenti ambientali è per quanto possibile armonizzata, per frequenze e per contenuti, con il programma delle ispezioni ambientali AIA.

Per quanto riguarda il contenuto specifico dell'ispezione, gli accertamenti stabiliti da norme settoriali che incidono su aspetti affini o contemplati dall'AIA, saranno di norma effettuati nelle ispezioni ambientali di cui al presente Piano. A titolo di esempio, non esaustivo, se in esito ad un procedimento unico o coordinato VIA/AIA, i monitoraggi del piano di monitoraggio e controllo sono comprensivi di quelli degli effetti ambientali indotti dall'installazione previsti in attuazione della disciplina VIA, i relativi controlli sono effettuati contestualmente.

Per altro verso, ove ricorra il caso, la verifica dei sistemi di prevenzione e di contenimento del rilascio accidentale di sostanze pericolose è effettuata contestualmente oppure unicamente nell'ambito delle ispezioni relative agli incidenti rilevanti. Gli esiti delle verifiche svolte ai fini AIA e del controllo dei pericoli da incidenti rilevanti dovrebbero essere condivisi tra gli operatori ai fini delle rispettive attività, con particolare riferimento all'inventario delle sostanze e miscele detenute e lavorate e alla relativa classificazione.

La visita in loco può prevedere la verifica o l'acquisizione di elementi necessari alla valutazione della qualità dei dati prevista dal D.P.R. 157/2001 (E-PRTR), con particolare riferimento alla frequenza della raccolta delle informazioni necessarie per determinare le emissioni e alla metodologia utilizzata per la raccolta, il calcolo e la stima dei dati, anche considerato che gli indici relativi alla voce impatto reale del modello SSPC derivano dai dati E-PRTR e dalle dichiarazioni presenti nei MUD.

Monitoraggio e revisione del Piano

Un periodico monitoraggio degli esiti delle ispezioni, analizzando criticità e possibilità di sviluppo del Piano è indispensabile per valutare efficacia e grado di raggiungimento degli obiettivi.

Al termine del primo ciclo di programmazione, i criteri, le variabili e le modalità di individuazione dei parametri di input, nonché i valori di soglia degli indici di rischio, potranno essere oggetto di aggiornamento, anche sulla base dell'esperienza derivante dall'applicazione del modello.

Gli aggiornamenti del modello costituiscono una modificazione del Piano e sono quindi approvati con deliberazione della Giunta Regionale e resi disponibili sul sito istituzionale di ARPAL.

Coerentemente agli indirizzi della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 n. 331, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, i risultati del monitoraggio saranno annualmente descritti nella specifica "Relazione generale sulle attività ispettive condotte sugli impianti IPPC in Liguria".

Comunicazione e Trasparenza

La Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, sottolinea che negli Stati membri le autorità pubbliche debbano rendere disponibili le informazioni ambientali e adottino le misure necessarie affinché, in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, tutte le informazioni in loro possesso vengano comunicate immediatamente al pubblico.

La citata Raccomandazione 331/2001, parte IV, p.to 1. "Ispezioni ambientali", dispone che il contenuto dei Piani d'ispezione ambientale debba essere reso accessibile al pubblico.

Inoltre, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs 152/06, i dati relativi ai controlli delle emissioni devono essere messi a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati dall'autorità competente per il deposito dei documenti ovvero mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Ai fini di rendere disponibili le informazioni relative alle ispezioni ambientali condotte dall'autorità preposta ai controlli, coerentemente ai principi di trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, sul sito internet istituzionale di ARPAL saranno pubblicati:

- Piano regionale delle ispezioni ambientali AIA;
- Relazione generale sulle attività ispettive condotte sugli impianti IPPC in Liguria.

Applicazione delle Tariffe

In continuità con la precedente disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche il nuovo titolo III-bis del d.lgs. 152/2006 prevede che gli oneri dei controlli relativi all'attività ispettiva presso le installazioni siano posti a carico del gestore.

L'attuale regime tariffario da applicare è dettato dal Decreto 6 marzo 2017, n. 58, che sostituisce il precedente D.M. 24 aprile 2008.

Nel rispetto dei principi del decreto Regione Liguria provvederà ad adeguare con proprio provvedimento le tariffe e le modalità di versamento da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari.

